



Raccomandata A/R

Al Ministero dell'Istruzione
Viale Trastevere, 76/a
00153 – ROMA

OGGETTO: Richiesta di risarcimento dei danni per revoca anticipata dell'incarico di DSGA.

ATTO DI MESSA IN MORA

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____, il ____/____/_____
codice fiscale _____
dipendente a tempo indeterminato presso l'Istituzione scolastica
_____, Comune di _____
() con inquadramento nel profilo di **assistente amministrativo/a** e residente a
_____ prov. _____ in Via _____ n. _____

- Essendo stato incaricato a svolgere le superiori mansioni di DSGA., con contratto sottoscritto il _____

- considerato che tale incarico è stato **revocato**, in dichiarata applicazione dell'articolo 32 ter del DL. n. 104/2020 (inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della L. n. 126/2020) in forza del quale "1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. **Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA. agli assistenti amministrativi.**"

- atteso che tale disposizione risulta di dubbia legittimità costituzionale per **violazione dell'art. 3 della Cost.**, sotto il profilo della violazione del principio di **ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento** dei reggenti alla conservazione dell'incarico fino alla naturale scadenza dello stesso,

- Considerato che la Corte Costituzionale, proprio in relazione al temporaneo conferimento all'assistente dell'incarico di DSGA., ha statuito che *“Il principio dell'affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all'interno di tale precetto tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato. ... Nel caso in esame, l'inserzione automatica di una clausola di legge - quella che applica retroattivamente ai contratti stipulati in data ... antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità, ... viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Sotto tale profilo, è necessario sottolineare: a) l'incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante - per la parte privata - il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto, in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli obblighi di servizio e l'affievolimento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori. Per quanto riguarda l'accertamento della **lesione al principio dell'affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici**, non è inoltre indifferente il fatto che proprio il legislatore, dopo aver introdotto un sistema normativo basato sul principio della corrispettività, pretende di rimuovere le conseguenze contrattuali derivanti dall'assetto preesistente alla disposizione impugnata. Ai fini della presente decisione non è altresì irrilevante l'elemento temporale che ha caratterizzato la scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo. Con riguardo all'elemento temporale, questa Corte ha già avuto modo di precisare i rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di durata e le sopravvenienze normative, affermando che ... dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, **non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti**, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971).» (sentenza n. 349 del 1985). Nel caso in esame, l'elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giurisprudenziale ma in modo altrettanto significativo sul piano dell'affidamento: assume rilievo, cioè, la brevità del lasso temporale, appena quattro mesi, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto - sulla base di una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo - e quello di entrata in vigore della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità retributive. Queste ultime sono state presumibilmente decisive nell'esercizio della precedente opzione di chiedere l'assegnazione alle mansioni superiori. È evidente in questo caso la **lesione dell'affidamento del dipendente** che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatagli. Oltre all'elemento temporale non possono essere*

disconosciuti, nel caso in esame, il grado di meritevolezza dell'affidamento e la sproporzione dell'intervento legislativo che lo comprime. Sotto il primo profilo, deve essere considerata l'obiettiva configurazione incentivante del quadro normativo antecedente, il quale, attraverso una retribuzione certa, induceva l'assistente amministrativo ad accettare compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti. Non vi è dubbio che la candidatura all'esercizio temporaneo alle mansioni superiori si fondi sullo stimolo normativo costituito dalla certezza della retribuzione. Insomma, l'esistenza di un nesso eziologico tra la retribuzione e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare, almeno sotto il profilo astratto, difficilmente confutabile e, in quanto tale, rende recessive le ragioni del contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento” (Corte Costituzionale, 20/05/2016, n. 108),

- considerato che in base al combinato disposto dell'art. 136 della Cost. e dell'art. 30 della L. n. 87/53, l'eventuale sentenza di incostituzionalità determinerà la cessazione con efficacia *erga omnes* dell'art. 32 ter del DL. n. 104/2020, con conseguente possibilità di ottenere il ripristino dell'incarico conferito, nella sede contrattualmente prevista,

- atteso altresì che il cit. art. 32 ter del DL. n. 104/2020 va comunque disapplicato in quanto **viola anche i principi eurounitari di proporzionalità** - tra il sacrificio imposto ai reggenti e l'interesse pubblico perseguito – **nonché di ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento** (cfr. Corte di Giustizia Töpfer, sent. del 03 maggio 1978, causa 12/77, Corte di Giustizia, 3 maggio 1978, causa 112/77, Corte di Giustizia, 21 settembre 1983 in cause riunite 205-215/82, Corte di Giustizia, 19 maggio 1983, causa 289/81, Corte di Giustizia, 17 aprile 1997, causa C-90/95, Corte di Giustizia, 26 febbraio 1987, causa 15/85, Corte di Giustizia, 20 giugno 1991, causa C-248/89), e, più in generale, il diritto ad un'amministrazione imparziale ed equa, enunciato dall'art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO l'istante

CHIEDE

al **Ministero dell'Istruzione**, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, la reintegra nell'incarico per il tempo residuo di durata oltre al risarcimento dei danni subiti.

Cordiali saluti.

Luogo e data

_____, ____/____/____

Firma
